LA RIVISTA DEI DIRETTORI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI

ANDAF magazine

2
Anno 17 - n. 2
Aprile 2020
Contiene I.R.
Trimestrale
Copia omaggio

Poste Italiane S.p.a. – Spedizione in abbonamento postale – 70% Roma AUT.C/RM/26/2004

© Egor

ISSN 2281-468X

INTELLIGENZA ARTIFICIALE NEGLI ANNUAL REPORT

BLOCKCHAIN E DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGIES

PMI INNOVATIVA: UNO STATUS GIURIDICO PER L'IMPRESA CHE GUARDA AL FUTURO

UN'OPPORTUNITÀ STRATEGICA PER L'IMPRENDITORE 4.0

IL NUMERO DELLE "PMI INNOVATIVE" CONTINUA A CRESCERE. A QUESTO NUOVO "TIPO" DI AZIENDA, INTRODOTTO DA POCHI ANNI NEL NOSTRO ORDINAMENTO, È DEDICATO UNO SPECIFICO REGIME DI AGEVOLAZIONI. UN'OPPORTUNITÀ NON SEMPRE ADEGUATAMENTE CONOSCIUTA, CHE DEVE ANCORA ESPRIMERE TUTTE LE SUE POTENZIALITÀ E CHE PUÒ DETERMINARE UN IMPORTANTE SALTO CULTURALE E ORGANIZZATIVO PER LE PMI ITALIANE IMPEGNATE IN PERCORSI DI CRESCITA E SVILUPPO.

© Pashalgnatov

di ALESSANDRO SCUTTI
InValue S.r.l.

Previste nel nostro ordinamento da circa 5 anni, le PMI Innovative caratterizzano sempre più il tessuto imprenditoriale italiano e rappresentano un fenomeno in costante crescita. Oggi il numero di aziende iscritte nell'apposita sezione del Registro delle Imprese è di oltre 1.400[1], quasi il 46% in più rispetto a un anno fa[2].

Tuttavia, questo numero ancora non rappresenta quello delle aziende italiane potenzialmente iscrivibili come "innovative", in quanto già in possesso dei requisiti per l'iscrizione al relativo Registro ma non ancora iscritte o, più in generale, in quanto PMI aperte all'innovazione e/o ai nuovi paradigmi derivanti dal piano nazionale Impresa 4.0, interessate a tutte le opportunità risultanti dalla *policy* di supporto all'innovazione ed eventualmente ad avvalersi dello *status* giuridico di PMI Innovativa.

Una particolare situazione di contesto

Il mondo delle imprese, e della finanza d'impresa, è stato caratterizzato negli ultimi anni dall'introduzione e dallo sviluppo di nuovi strumenti e misure di supporto alla gestione aziendale, in risposta ai mutamenti tecnologici e macro-economici in atto.

La spinta all'innovazione, in particolare, per le PMI italiane è divenuta oggi un fattore determinante di sviluppo e di competitività in un contesto caratterizzato da:

- l'individuazione, anche a livello legislativo, dell'***innovazione come elemento strategico per la crescita*** che ha portato alla definizione di un quadro regolatorio caratterizzato da un ampio ed eterogeneo insieme di agevolazioni (Impresa 4.0, *policy* imprese Innovative, ecc.);
- la ***stretta creditizia*** che ha generato un calo significativo dell'offerta di credito bancario, soprattutto nei confronti delle PMI, e che conseguentemente sta determinando una grande crescita del settore della c.d. "finanza alternativa" *(mini-bond, crowdfunding, AIM, venture capital)*;
- l'elevato stock di ***ricchezza finanziaria disponibile*** che continua a crescere e richiede maggiori opportunità di allocazione, anche verso l'economia reale (P.I.R., agevolazione agli investimenti in aziende innovative, S.I.S.).

Questi elementi possono combinarsi in maniera sinergica e generare importanti opportunità per le PMI che, nell'ambito dei propri processi di sviluppo, abbiano individuato nell'innovazione un importante fattore di crescita e compiuto i necessari passaggi culturali e organizzativi per supportarla.

Le PMI innovative

Questo "tipo" di azienda è stata introdotta con il Decreto Legge 24 gennaio 2015 n. 3[3] (d'ora in avanti il "DL") con cui larga parte delle misure già previste a beneficio delle *start-up* innovative (che erano state da poco introdotte[4]) sono state estese a una platea di imprese potenzialmente più ampia: le PMI Innovative, ossia tutte le PMI caratterizzate da innovazione tecnologica, indipendentemente dalla data di costituzione, dall'oggetto sociale e dal livello di maturazione.

Si è trattato di un intervento normativo finalizzato a *«promuovere una cultura imprenditoriale più votata all'innovazione anche tra le imprese non di nuova generazione»*[5], effettuato nella cornice di una politica industriale che ha individuato nell'innovazione tecnologica un elemento determinante per migliorare i livelli di produttività e competitività delle aziende italiane e incidere sui processi di creazione dell'occupazione; inoltre, proponendosi di promuovere tale innovazione all'interno del tessuto imprenditoriale nazionale, questa norma ha inteso sia agevolare la fase di partenza che accelerare il rafforzamento e la crescita dimensionale delle società.

Dalla loro introduzione, il numero delle PMI Innovative è in costante crescita (tabella 1).

Tabella 1 - N° PMI Innovative iscritte

Oggi sono 1.436[6] con una distribuzione territoriale che vede la Lombardia al primo posto con oltre un quarto di tutte le imprese iscritte a livello nazionale (tabella 2).

Tabella 2 - Distribuzione territoriale (per Regione) delle PMI Innovative

REGIONE	n°	% su totale (al 17.02.20)	var. % rispetto a feb. 2019	n° (al 18.02.19)
Abruzzo	27	1,88%	50,00%	18
Basilicata	5	0,35%	25,00%	4
Calabria	27	1,88%	92,86%	14
Campania	101	7,03%	60,32%	63
Emilia Romagna	143	9,96%	76,54%	81
Friuli Venezia Giulia	31	2,16%	19,23%	26
Lazio	122	8,50%	32,61%	92
Liguria	36	2,51%	12,50%	32
Lombardia	409	28,48%	50,92%	271
Marche	67	4,67%	63,41%	41
Molise	2	0,14%	100,00%	1
Piemonte	116	8,08%	31,82%	88
Puglia	82	5,71%	38,98%	59
Sardegna	11	0,77%	-15,38%	13
Sicilia	43	2,99%	59,26%	27
Toscana	74	5,15%	80,49%	41
Trentino Alto Adige	30	2,09%	36,36%	22
Umbria	16	1,11%	45,45%	11
Valle d'Aosta	6	0,42%	100,00%	3
Veneto	88	6,13%	14,29%	77
TOTALE	**1436**	100,00%	45,93%	**984**

La disciplina sulle PMI Innovative è contenuta nell'art.4 del DL che ne specifica, tra l'altro, requisiti e regime agevolato.

(1) *1.436 alla data del 17 febbraio 2020.*
(2) *Erano 984 alla data del 18 febbraio 2019.*
(3) *C.d. «Investment compact», convertito con modificazioni dalla Legge 33 del 24/03/15.*
(4) *Le start-up innovative sono state introdotte dal Decreto Legge 18 ottobre 2012 n.179 (c.d. "Decreto Crescita 2.0") al fine di favorire la nascita e la crescita dimensionale di imprese innovative e/o ad alto valore tecnologico, e ad esse sono state concesse importanti agevolazioni di natura civilistica, giuslavoristica, fiscale e finanziaria.*
(5) *Ministero dello Sviluppo Economico - "Scheda di sintesi della policy a sostegno delle PMI innovative" - 8 luglio 2019.*
(6) *Il dato si riferisce al 17 febbraio 2020.*

Requisiti

I requisiti che le aziende devono avere per potersi iscrivere nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese riservata alle PMI Innovative sono individuati dal comma 1 dell'art.4 del citato DL.

Per "piccole e medie imprese innovative" si intendono le PMI, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE(7), società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, che possiedono i seguenti requisiti:

a) residenza in Italia o in uno degli Stati Membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
b) certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato effettuata da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel Registro dei Revisori Contabili;
c) non avere azioni quotate in un mercato regolamentato;
d) non essere iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle *start-up* innovative e agli incubatori certificati(8);
e) possesso di almeno due dei tre seguenti requisiti:
   1. volume di spesa in Ricerca, Sviluppo e Innovazione in misura uguale o superiore al 3% della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione;
   2. impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che stia svolgendo un dottorato di ricerca presso un'Università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto da almeno tre anni attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati in Italia o all'estero, ovvero in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva di personale in possesso di laurea magistrale;
   3. titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie, di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, ovvero titolarità dei diritti relativi a un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro Pubblico Speciale per i Programmi per Elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

I requisiti sopraelencati, necessari per iscriversi al Registro delle PMI Innovative, non appaiono particolarmente stringenti (almeno quelli elencati dalle lettere da a) a d) e incluso quello dimensionale individuato dalla raccomandazione 2003/361/CE)(9). È ipotizzabile che oggi siano qualche migliaio le PMI italiane già in possesso dei requisiti per l'iscrizione al Registro delle PMI Innovative, oltre alle 1.400 già iscritte.

Va considerato infatti che, rispetto ad esempio al regime delle *start-up* innovative, non esistono vincoli né riguardo all'oggetto sociale, né alla data di costituzione(10). Pertanto, anche aziende con business tradizionali costituite da molti anni possono, se in possesso degli altri requisiti, iscriversi al Registro delle PMI Innovative.

Più specifici appaiono i requisiti "alternativi" individuati dalla lettera e), in quanto ne è richiesto il possesso in misura di almeno 2 su 3(11) e in merito ai quali si evidenzia che:

- il primo requisito (e.1), quello che prevede un *«volume di spesa in Ricerca, Sviluppo e Innovazione in misura uguale o superiore al 3% della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione»* fa riferimento al maggiore di due valori cui corrispondono altrettante voci del conto economico di cui all'art. 2425 cc:
  - il costo della produzione - totale della voce B del conto economico;
  - il valore della produzione - totale della voce A del conto economico.

  Le spese in attività di Ricerca, Sviluppo e Innovazione devono risultare dall'ultimo bilancio di esercizio della società, che è certificato, e sono descritte in nota integrativa(12);
- in merito al requisito relativo ai dipendenti e collaboratori (e.2) il Ministero dello Sviluppo Economico, con parere 22 agosto 2014, n. 147538 (emesso in relazione alla disciplina delle *start-up* innovative) ha evidenziato che l'impiego del personale *«possa avvenire sia in forma di lavoro dipendente che a titolo di parasubordinazione, o comunque a qualunque titolo»*(13);
- il terzo (e.3) dei requisiti "alternativi", quello relativo alla titolarità di una privativa industriale o di diritti rela-

(7) *Vale a dire le imprese che occupano meno di 250 persone e per le quali il fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro.*

(8) *La PMI Innovativa può anche essere stata iscritta nella sezione del Registro delle Imprese dedicata alle start-up innovative. Il requisito è da intendersi che, nel caso in cui la società sia iscritta alla sezione del Registro dedicata alle start-up innovative è necessaria la previa cancellazione da tale sezione, che può essere chiesta in qualsiasi momento dal legale rappresentante della società.*

(9) *Considerando che oltre il 99% delle aziende italiane rientra nei parametri dimensionali della PMI (cfr. nota n.7).*

(10) *Anche se di fatto l'obbligo di avere il bilancio revisionato impone che si sia chiuso almeno un esercizio sociale.*

(11) *In questo caso per le start-up innovative è sufficiente il possesso di 1 solo dei 3 requisiti "alternativi", peraltro individuati con parametri quantitativi in parte differenti.*

(12) *Qualora l'impresa non disponga di una nota integrativa in quanto rientrante nella categoria delle c.d. "micro-imprese", esonerate dalla sua redazione ai sensi del D. Lgs. 139/2015, si fa riferimento a un parere – protocollo n. 50195, del 14.02.2017 – nel quale il MISE, rendendo superato il precedente parere 3611851 del 17.11.2016, ha evidenziato che le PMI Innovative che presentano le caratteristiche delle micro-imprese, qualora intendano vantare il requisito della Ricerca e Sviluppo, potranno presentare il bilancio con le modalità semplificate previste per le micro-imprese e pertanto potranno riportare le informazioni richieste all'articolo. 4, comma 1, lett. e) 1 del DL in calce allo stato patrimoniale.*

(13) *Il successivo parere del MISE, 4 settembre 2014, n. 147538, ha ribadito queste interpretazioni anche con riferimento alle PMI Innovative affermando che «in altri termini il Legislatore non pone, né con riferimento alle PMI Innovative, né alle start-up, alcun pregiudizio nei confronti delle forme giuridiche contrattuali di collaborazione del personale "qualificato" con la società». Tuttavia, sempre riferendosi ai citati pareri «la locuzione "a qualsiasi titolo" non può scindersi dall'altra "impiego"» e quindi «i soci amministratori possono soddisfare il requisito solo se sono anche impiegati nella società». Ulteriori interpretazioni sono contenute nella Risoluzione 87/E dell'Agenzia delle Entrate, del 14 ottobre 2014, in cui si afferma che «qualsiasi lavoratore percipiente un reddito di lavoro dipendente ovvero a questo assimilato possa essere ricompreso tra la forza lavoro rilevante ai fini della verifica della sussistenza del requisito» e che «gli amministratori-soci possono essere considerati» ai fini del requisito in oggetto «soltanto se anche soci-lavoratori o comunque aventi un impiego retribuito nella società».*

tivi a un programma software, ricomprende anche il deposito del brevetto[14].
È inoltre necessario valutare se siano rilevanti tutti i diritti di proprietà industriale previsti dal Codice della Proprietà Industriale (DL 10 febbraio 2005, n. 30) o se, invece, il Legislatore abbia inteso selezionarne solo alcuni. Qualche chiarimento in tal senso è stato fornito dal MISE[15].
In relazione, infine, alla titolarità dei diritti relativi a un programma software *«afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa»* esso deve essere registrato presso il Pubblico Registro per il Software attraverso una trasmissione alla SIAE.

L'universo delle PMI Innovative[16]
Le PMI Innovative attualmente iscritte nel Registro presentano solitamente la forma giuridica di Società a Responsabilità Limitata (oltre l'82% del totale). Rari sono i casi di società consortili e di società cooperative[17] (tabella 3).

Tabella 3 - Natura giuridica delle PMI Innovative

NATURA GIURIDICA	n°	%
Società a responsabilità limitata	1180	82,17%
Società per azioni	242	16,85%
Società consortile	4	0,28%
Società cooperativa	10	0,70%
TOTALE	1436	100,00%

In merito ai requisiti "alternativi" posseduti dalle PMI Innovative, è generalmente soddisfatto il primo requisito (quasi nell'89% dei casi), ovvero l'investimento in attività di Ricerca e Sviluppo di almeno il 3% del maggiore tra costi e valore totale della produzione.
Anche gli altri due requisiti (riferiti rispettivamente al team "qualificato" e alla proprietà intellettuale) sono soddisfatti dalla maggioranza della popolazione di PMI Innovative, ma con minore frequenza (tabella 4).

Tabella 4 - Requisiti "alternativi" delle PMI innovative

REQUISITO	n°	% sul totale
1° requisito R&S	1269	88,37%
2° requisito Team	984	68,52%
3° requisito Brevetto o software	909	63,30%

La combinazione più frequente è quella composta da 1° e 2° requisito: attività in R&S e team "qualificato" (tabella 5).

Tabella 5 - Combinazione dei requisiti "alternativi" delle PMI Innovative

REQUISITI SODDISFATTI	n°	% sul totale
1° e 2°	517	36,00%
1° e 3°	444	30,92%
2° e 3°	160	11,14%
tutti e 3	305	21,24%
n.d. o 1	10	0,70%
TOTALE	1436	100,00%

L'analisi dei settori di attività evidenzia la netta prevalenza del macro-settore dei servizi, seguito dall'industria/artigianato. Sono rarissimi i casi di PMI Innovative appartenenti ai settori del turismo e dell'agricoltura o pesca[18] (tabella 6).

Tabella 6 - Settore di attività delle PMI Innovative

SETTORE	n°	%
Servizi	977	68,04%
Industria/artigianato	354	24,65%
Commercio	91	6,34%
Turismo	9	0,63%
Agricoltura/pesca	2	0,14%
n.d.	3	0,21%
TOTALE	1436	100,00%

(14) *Per quel che attiene alla nozione di titolarità, si evidenzia che già con parere 22 agosto 2014, n. 147532, relativo alla disciplina delle start-up innovative, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) aveva evidenziato che «sotto tale aspetto la scelta legislativa appare orientata chiaramente» affermando «che il requisito sarebbe soddisfatto anche nel caso in cui la start-up avesse presentato domanda per la registrazione del brevetto, pur non conoscendone ancora l'esito». Pertanto, ove la società abbia già depositato formalmente il brevetto, ancorché sia ancora in attesa di registrazione, appare verificato il requisito dell'essere depositaria, e in quanto tale appare iscrivibile nella sezione speciale del Registro delle Imprese. Tale posizione è stata poi integralmente confermata, con il successivo parere 4 settembre 2015, n. 155486, anche con riguardo alla fattispecie delle PMI Innovative. Inoltre, con parere 29 ottobre 2015, n. 218430, è stato ribadito che il requisito in oggetto è soddisfatto anche con riferimento alla titolarità di licenze d'uso su una invenzione oggetto di deposito, ma non ancora brevettata.*
(15) *Il primo con parere del 4 settembre 2015 n.155486, che ha escluso il marchio dal novero dei diritti di proprietà industriale valevoli ai fini dell'iscrizione al Registro delle PMI Innovative in quanto «ancorché il Legislatore parli di privativa la riconnette direttamente, tramite la locuzione "relativa a", alle invenzioni industriali [...]». Altri chiarimenti sono stati forniti con parere 21 aprile 2016, n. 111865, nel quale il MISE ha affermato che «sicuramente il modello di utilità rientra nelle privative industriali» in quanto considerato «una piccola invenzione» e che pertanto può soddisfare il requisito valevole per l'iscrizione al Registro, e con parere 2 gennaio 2018, prot. 513, nel quale sempre il MISE ha invece escluso tra i titoli di proprietà industriale valevoli come requisiti il disegno e modello registrato, c.d. "brevetto per modello ornamentale". In relazione, infine, alla titolarità dei diritti relativi a un programma software «afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa» esso deve essere registrato presso il Pubblico Registro per il Software in cui, attraverso la trasmissione alla SIAE di una dichiarazione e di una descrizione del programma oltre che del supporto digitale che lo contiene, possono essere registrati non solo tutti i programmi per computer pubblicati che rispettino requisiti di originalità e creatività tali da poter essere identificati come opere dell'ingegno ma anche tutti gli atti che ne trasferiscono – in tutto o in parte – i diritti di utilizzazione economica e gli atti che costituiscono diritti reali di godimento o di garanzia sui diritti di utilizzazione economica del programma.*
(16) *I dati di questo paragrafo si riferiscono alle 1.436 PMI iscritte al registro alla data del 17 febbraio 2020.*
(17) *Con riferimento alle società a responsabilità limitata, in 40 casi su 1.180 si tratta di S.r.l. con un unico socio e in 28 casi è stata adottata la forma della S.r.l. "semplificata" (S.r.l.s.). Dei 242 casi di società per azioni, 3 hanno un socio unico.*
(18) *Sulla base dei codici Ateco 2007 si riscontra la particolare diffusione delle attività di produzione di software, consulenza informatica e Ricerca Scientifica e Sviluppo.*

Il regime di agevolazioni per le PMI Innovative
Le agevolazioni previste dal Legislatore *«a favore delle PMI Innovative consiste in un pacchetto di agevolazioni vasto ed eterogeneo»*[19] che interviene su diversi aspetti della vita aziendale.

Per accedere al regime delle agevolazioni, le PMI Innovative devono iscriversi nella sezione speciale del Registro delle Imprese appositamente istituita. L'iscrizione avviene a seguito della trasmissione della domanda in via telematica alla Camera di Commercio territorialmente competente, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e contenente le informazioni di cui all'art. 4, comma 3, del DL, oltre alla dichiarazione di possesso dei requisiti richiesti.

Una volta ottenuta l'iscrizione al Registro le PMI Innovative, ai sensi del comma 4 dell'art. 4 del DL, godono delle seguenti agevolazioni[20]:

- ***deroga alla disciplina delle perdite:*** in caso di riduzione del capitale di oltre un terzo, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo viene posticipato al secondo esercizio successivo (invece del primo esercizio successivo). In caso di riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale, l'assemblea, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare il rinvio della decisione alla chiusura dell'esercizio successivo;
- ***deroga alla disciplina sulle società di comodo e sulle società in perdita sistematica:*** le PMI Innovative non sono soggette alla disciplina delle società di comodo (*ex* art.30 della Legge 23 dicembre 1994, n.724) e delle società in perdita sistematica (di cui all'art.2, commi 36-*decies*/ 36-*duodecies* del DL 13 agosto 2011, n.138)[21];
- ***esonero dall'imposta di bollo:*** le PMI Innovative sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo dovuta per gli adempimenti da effettuare presso il Registro delle Imprese;
- ***deroghe al diritto societario:*** le PMI Innovative costituite in forma di S.r.l. possono creare categorie di quote fornite di diritti differenziati ed effettuare operazioni sulle proprie partecipazioni qualora l'operazione si svolga in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di strumenti finanziari a dipendenti, collaboratori, componenti dell'organo amministrativo o prestatori di opere o servizi, anche professionali;
- ***possibilità di effettuare raccolta on line di capitale di rischio (equity crowdfunding):*** offrendo al pubblico quote o azioni attraverso i portali autorizzati da Consob;
- ***remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale:*** si possono remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le *stock option*) e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di *work for equity*. Il reddito derivante dall'assegnazione di tali strumenti non concorre alla formazione del reddito imponibile né ai fini fiscali, né ai fini contributivi;
- ***accesso semplificato al Fondo Centrale di Garanzia:*** un fondo governativo che facilita l'accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari;
- ***sostegno all'internazionalizzazione:*** attraverso i servizi messi a disposizione dall'Agenzia ICE per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, e dal Desk Italia.

È previsto, inoltre, che gli ***investimenti nel capitale di rischio*** delle ***PMI Innovative***, sia quelli provenienti da ***persone fisiche*** che quelli derivanti da ***persone giuridiche***, siano ricompensati con un importante ***incentivo fiscale***. In particolare:
- per le persone fisiche è prevista una detrazione Irpef del 30% dell'investimento fino a un massimo investito pari a 1 milione di euro;
- per le persone giuridiche è prevista una deduzione dall'imponibile Ires del 30% dell'investimento fino a un massimo investito pari a 1,8 milioni di euro.

Per fruire dell'agevolazione è necessario mantenere la partecipazione per un periodo minimo di 3 anni[22].
Gli incentivi valgono sia in caso di investimenti diretti, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di OICR e altre società che investono prevalentemente in *start-up* e PMI Innovative.

Le agevolazioni fiscali previste per gli investitori, congiuntamente alle altre agevolazioni precedentemente citate, costituiscono per le aziende che acquisiscono lo *status* di PMI Innovativa, un interessante ed eterogeneo regime di agevolazioni.
Uno *status* che può inoltre determinare un nuovo approccio culturale alla gestione aziendale.

Un nuovo "modello" di impresa come scelta strategica per le PMI italiane
Dall'osservazione di questi primi 5 anni della normativa sulle PMI Innovative emergono alcune considerazioni.

La prima è che il numero delle PMI Innovative iscritte al Registro, seppure in decisa crescita, appare tuttavia ancora sottodimensionato rispetto al potenziale; sono probabilmente molte di più le PMI italiane "innovative", in quanto già in possesso dei requisiti per iscriversi o – più in generale – impegnate in percorsi di innovazione e quindi interessate alla relativa *policy* normativa.

Tra gli elementi che hanno determinato una non ancora completa affermazione e diffusione del regime delle PMI Innovative si possono identificare una scarsa "cognizione di sé" come innovativa da parte delle aziende, e talvolta anche una scarsa comunicazione degli incentivi governativi alle imprese, e in particolare ai potenziali destinatari.
Risulterà determinante, pertanto, continuare sia a livello nazionale che locale ad attuare iniziative che permettano un

sempre più efficace grado di raggiungimento della *policy* a tutte le aziende direttamente interessate[23].

La seconda considerazione è che sembra emergere un deciso salto culturale in relazione alle motivazioni che spingono le aziende all'iscrizione al Registro. Infatti, accanto all'aspetto strettamente legato alle agevolazioni (agevolazioni nella gestione d'impresa, agevolazioni fiscali per gli investitori[24] ed eventuali agevolazioni *ad hoc* su scala locale, ad esempio finanza agevolata regionale) sono anche altri i possibili benefici che possono derivare dalla scelta di iscriversi al Registro.

Uno si riferisce al marketing e alla comunicazione. Apporre la dicitura "PMI Innovativa" può aiutare la reputazione di brand, soprattutto in settori tecnologici dove l'attenzione all'innovazione (in particolare di prodotto) è più accentuata[25].
Un altro, forse il più importante anche in ottica di sistema-Paese, riflette una "crescita culturale" dell'azienda, una scelta volontaria che impone attenzione e continuità su vari aspetti organizzativi e gestionali (team, trasparenza dei dati economici), e la valorizzazione di elementi di innovazione qualificanti (brevetti, spese in Ricerca e Sviluppo, presenza di ricercatori).

Considerazioni conclusive

Oggi, in Italia, in conseguenza di svariati fattori, tecnologici, sociali ed economici, si sta diffondendo un differente modo di "fare impresa" basato su nuovi paradigmi produttivi, nuovi modelli di *governance* e nuovi equilibri nella ricerca di fonti finanziarie.
Molte PMI hanno intrapreso percorsi di crescita, anche organizzativa, e di innovazione destinati a produrre effetti non solo nel breve termine.
Il caso delle PMI Innovative rappresenta un fenomeno destinato a incidere sempre di più nel tessuto economico italiano. Un gruppo di imprese piuttosto eterogeneo (come dimensioni, maturità e attività svolta) che sta crescendo in termini numerici, strutturali e di performace (talvolta in maniera anche più rapida della PMI più "tradizionale")[26], in grado di attrarre l'attenzione di investitori interessati al mondo delle PMI italiane.

Una grande opportunità per l'imprenditore 4.0

L'acquisizione e il mantenimento dello *status* di PMI Innovativa può infatti rappresentare non solo una scelta di carattere economico finanziario (legata alle agevolazioni, in particolare quella fiscale), sicuramente importante, ma anche un'opzione strategica per l'imprenditore o il manager che in un percorso di crescita e sviluppo, anche alla luce di Impresa 4.0 e/o di eventuali accessi ai mercati finanziari[27], voglia far evolvere l'azienda verso modelli di gestione più attenti e continui nell'approccio all'innovazione e maggiormente aperti e trasparenti sulle proprie attività.

Crescita non solo per le imprese, ma anche per il Paese. E le attuali dinamiche tecnologiche, lo scenario normativo e quello di mercato sembrano suggerire, forse come mai in passato, la ricerca di soluzioni ambiziose.

(19) *Per un'ampia descrizione della policy nazionale a sostegno delle PMI Innovative si può consultare la relativa Scheda di Sintesi a cura del Ministero dello Sviluppo Economico, scaricabile al seguente indirizzo https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Scheda%20di%20sintesi%20PMI%20innovative%2007_2019.pdf.*

(20) *Si elencano le agevolazioni previste per le PMI Innovative dal DL. Si tratta di un insieme ampio ed eterogeneo di agevolazioni, solo in parte "mitigato" dalla successiva estensione a tutte le S.r.l. di alcune delle elencate deroghe al C.C.; va infatti considerato che alcune di queste agevolazioni hanno di fatto perso una parte della loro efficacia "esclusiva" in quanto l' art. 57, comma 1, Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 502, ha esteso a tutte le PMI costituite in forma di S.r.l., e non solo a quelle "Innovative", alcune deroghe al Diritto Societario (già previste per le start-up innovative) ossia quelle previste dall'articolo 26, commi 2, 5 e 6, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (ad esempio la possibilità di effettuare raccolta on line di capitale, c.d. "crowdfunding", che oggi è esteso a tutte le PMI).*

(21) *Pertanto, nel caso conseguano ricavi "non congrui" oppure siano in perdita fiscale sistematica, non scattano nei loro confronti le penalizzazioni fiscali previste per le cosiddette società di comodo.*

(22) *Inoltre, ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 maggio 2019 recante le «Modalità di attuazione degli incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative e in PMI Innovative» le agevolazioni fiscali spettano a condizione che gli investitori ricevano e conservino:*
- una certificazione della PMI Innovativa che attesti di non aver superato, nei periodi di imposta di vigenza del periodo agevolativo, un volume di conferimenti complessivo pari a 15 milioni di euro ovvero, se superato, l'importo per cui spetta la detrazione o la deduzione;
- copia del piano di investimento della PMI Innovativa contenente informazioni dettagliate sull'oggetto della prevista attività, sui relativi prodotti, nonché sull'andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti. Nel caso in cui la PMI Innovativa riceva l'investimento quando sono passati più di 7 anni dalla prima vendita commerciale, al piano di investimento deve essere allegato:
- per un'impresa per cui siano passati fino a 10 anni dalla prima vendita commerciale, una valutazione eseguita da un esperto esterno che attesti che l'azienda non abbia ancora dimostrato il potenziale di generare rendimenti o l'assenza di una storia creditizia sufficientemente solida e di non disporre di garanzie;
- per un'impresa senza limiti d'età, un business plan relativo a un nuovo prodotto o a un nuovo mercato geografico che sia superiore al 50% del fatturato medio annuo dei precedenti 5 anni.

(23) *A titolo esemplificativo, a livello locale, si cita il progetto di «mappatura di potenziali start-up e PMI Innovative» svolto da Innexta-Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza, sia con Unioncamere Lombardia che con Trentino Sviluppo, CCIAA di Bolzano e CCIAA di Treviso-Belluno.*

(24) *Anche in un'ottica di maggiore capacità di attrarre investitori, proprio in quanto PMI Innovativa.*

(25) *Si tratta pur sempre di un'attestazione "esterna" che l'azienda ha determinate caratteristiche (elementi di innovazione, bilancio certificato).*

(26) *A titolo esemplificativo, appare interessante evidenziare la performance del "portafoglio PMI Innovative", paniere azionario basato sulle società quotate che sono anche iscritte nel Registro PMI Innovative e che negli ultimi 3 anni registra risultati migliori rispetto all'indice di riferimento Ftse Aim Italia. Maggiori informazioni su https://www.finanzaoperativa.com/portafoglio-pmi-innovative-la-performance-si-conferma-resiliente-3/.*

(27) *La quotazione all'AIM, ad esempio, sembra rappresentare sempre più un'opportunità alla luce delle novità regolamentari (credito d'imposta per le spese di quotazione) e di mercato (andamento della raccolta dei PIR, attesa di nuovo in crescita quest'anno a seguito delle modifiche introdotte nella Finanziaria 2020).*

INNOVATION DRIVEN VALUE

invalue

www.invalue.it

specialisti in PMI innovative